



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2014

composta dai magistrati

Anna Maria CARBONE PROSPERETTI	Presidente;
dott.ssa Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Consigliere;
dott.ssa Elena PAPA	Referendario, relatore.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR/2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e ss.mm.ii.;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 2076 del 26.5.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Rocca Sinibalda (RI) ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza n. 42/2014 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il giorno 15 dicembre 2014;

UDITO nella Camera di consiglio il magistrato relatore, Referendario Elena Papa;

FATTO

Il Sindaco del comune di Rocca Sinibalda (RI) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'interpretazione delle norme in materia di composizione delle Giunte e dei Consigli nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti come recentemente modificate dall'art. 1, commi 135 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Del Rio).

In particolare, ha chiesto come debba essere applicato il principio dell'invarianza rispetto alla spesa "a legislazione vigente" già sostenuta per gli organi di governo del comune, cui fa riferimento l'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014. Al riguardo, ha fatto presente che in molti comuni (tra cui il richiedente) la riduzione del numero di consiglieri e assessori imposta dall'art. 16, comma 17, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 nella formulazione vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014 (6 Consiglieri e nessun Assessore) non era stata ancora applicata in concreto per mancata cadenza del primo turno elettorale utile.

Ha, inoltre, chiesto come si debba applicare l'obbligo di rideterminazione degli oneri relativi allo *status* di amministratori locali di cui all'art. 1, comma 136, della già citata legge Del Rio e, più specificamente, come debba essere interpretata l'indicazione della tempistica da adottare a tal fine.

Venendo, poi, ai contenuti più particolari dell'adempimento rimesso al comune, ha chiesto: quali siano gli oneri da escludere dalla fissazione del parametro di riferimento rispetto al quale fissare l'"invarianza"; se, oltre a quelli fissati dalle norme, debbano essere esclusi anche gli oneri sostenuti per rimborso viaggi di amministratori residenti fuori comune; in caso di inclusione di detti costi nelle spese, come si debba operare la concreta riduzione delle spese di viaggio; se la riduzione delle spese della politica debba essere operata in relazione al principio dell'invarianza sulle voci di indennità, gettoni e rimborsi singolarmente considerate, ovvero tenendo presente unicamente il tetto annuo di spesa fissato dalla legge; se sia tutt'ora vigente la riduzione delle indennità di funzione dei sindaci e delle indennità e gettoni spettanti ai consiglieri comunali fissata dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; se possa essere erogata l'indennità al Vice sindaco e in che misura, anche procedendo ad una corrispondente riduzione di quella del Sindaco.

AMMISSIBILITÀ

La richiesta di parere è soggettivamente e oggettivamente ammissibile.

Quanto al profilo di ammissibilità soggettiva basti qui ricordare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce, tra gli altri, anche ai Comuni, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, per il tramite del CAL, se istituito, ovvero, come da costante

giurisprudenza della Corte dei conti in sede consultiva, in via diretta, sempreché la richiesta sia sottoscritta da rappresentante legale dell'Ente.

Nel caso di specie la richiesta di parere è presentata dal Comune in via diretta e reca la sottoscrizione del Sindaco, suo rappresentante legale ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., pertanto è soggettivamente ammissibile.

Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare che nella Regione Lazio il CAL è stato istituito ed esercita le sue funzioni quale organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali, avente lo scopo, tra gli altri, di favorire l'intervento diretto degli Enti locali nei processi decisionali della Regione.

Come già evidenziato la norma istitutiva della funzione consultiva della Corte dei conti nei confronti di Regione ed Enti locali ai fini interpretativi delle norme in materia di contabilità pubblica, prevede che le richieste di parere siano trasmesse tramite il CAL, qualora istituito. Pertanto per il futuro si invita il Comune a provvedere alla trasmissione per il tramite di tale organismo.

Quanto al profilo di ammissibilità oggettiva, il parametro cui fare riferimento è, innanzitutto, quello dell'attinenza delle questioni interpretative sottoposte ad esame alla materia della contabilità pubblica. Per tale si deve intendere il *"sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"* interpretato in senso evolutivo, in relazione alle *"materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. Deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010).

Deve, altresì, aversi riguardo alla necessità di escludere sovrapposizioni

dell'attività consultiva della Corte con il potere gestionale dell'amministrazione evitando che si realizzino forme di co-gestione, e deve, infine, constatarsi l'assenza di interferenze con l'esercizio di funzioni giurisdizionali in qualunque sede (sia essa contabile, civile, penale o amministrativa).

Tutto ciò considerato, anche per questo profilo si conclude per l'ammissibilità della richiesta di parere. Infatti, ha ad oggetto l'interpretazione di una norma di recente emanazione concernente la definizione dei limiti di spesa del comune in relazione ai c.d. "costi della politica". Peraltro, i quesiti sono posti secondo criteri di astrattezza.

MERITO

1. L'art. 1, commi 135 e 136, della legge n. 56/2014 è intervenuto su un quadro normativo già più volte modificato dal legislatore. In particolare, l'art. 1, comma 135, ha modificato l'art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011 disponendo, per quanto rileva in questa sede, che nei *"comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri, e il numero degli assessori è stabilito in due"*; al successivo comma 136 ha stabilito che i comuni, prima di applicare detta disposizione precedente *"provvedono... a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali... al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente..."*.

La normativa vigente all'epoca dell'emanazione delle suesese disposizioni era orientata ad una progressiva riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi del comune, tanto che l'originaria impostazione contenuta agli artt. 37 e 47 del TUEL è stata via via superata

dall'art. 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'art. 2, commi 184 e 185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 e, infine, dall'art.16, comma 17, del già citato d.l. n. 138/2011, che, nella sua formulazione originaria, aveva fissato il numero dei consiglieri dei comuni inferiori a 1000 abitanti in 6 e aveva escluso la presenza di assessori.

Il *trend* di progressiva riduzione del numero dei componenti di Consiglio e Giunta è stato poi interrotto dal sopravvenire della legge Del Rio, ora in esame, che ha invertito la rotta sul numero degli amministratori, ma non su quello del risparmio di spesa, ancora punto fermo del quadro della normazione finanziaria del momento. In tal senso deve essere inteso il principio dell'“invarianza” della spesa rispetto alla legislazione vigente.

Pertanto, seppure il numero dei componenti degli organi politici degli enti locali ad oggi è aumentato rispetto al quadro fissato dal d.l. n. 138/2011 (per il comune richiedente, fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e gli Assessori sono due), tuttavia i costi della politica devono rimanere fermi, con conseguente contrazione degli importi singolarmente percepiti dai politici locali per lo svolgimento delle loro funzioni.

Nella rapidità temporale della successione delle leggi in materia di numero di componenti da eleggere per gli organi di governo dell'ente locale si è spesso verificato, come avviene nel caso sottoposto ad esame, che la tornata elettorale invocata dal testo originario dell'art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011 come *dies a quo* per la loro applicazione non abbia avuto luogo e che, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, molti comuni siano

stati nella situazione del numero di consiglieri e assessori come fissato non già dal d.l. n. 138/2011, ma dalla normativa a questo previgente.

Di qui la prima questione sottoposta a questa Sezione, relativa all'interpretazione del termine di raffronto, fissato dalla legge Del Rio nella "*legislazione vigente*": se, cioè, per tale debba intendersi la legislazione attualmente applicata dal singolo comune, ovvero la legislazione in vigore all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 56/14, a prescindere dal fatto che la mancata sopravvenienza della tornata elettorale ne abbia determinato o meno la concreta attuazione.

Alla soluzione del quesito soccorre la già richiamata *ratio* della disposizione. La legge n. 56/2014, nell'aumentare il numero dei componenti degli organi di governo dei comuni, ha fissato espressamente un principio di "invarianza" dei costi, volto a mantenere fermo il limite di spesa pubblica nel settore, con chiari intenti di contenimento della spesa.

Simili intenti possono essere effettivamente perseguiti solo rapportando il riferimento alla "legislazione vigente" contenuto all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, alla legislazione astrattamente considerata, a prescindere dall'essersi o meno verificata la cadenza elettorale necessaria alla sua applicazione concreta.

Infatti, le disposizioni di legge previgenti al d.l. n. 138/2011 prevedevano per i comuni fino a mille abitanti 12 consiglieri e un numero di assessori pari a un terzo dei consiglieri + il sindaco, arrotondato per eccesso, contro i dieci consiglieri e i due assessori imposti dalla legge Del Rio.

Pertanto, l'applicazione dell'invarianza rispetto al numero dei

componenti degli organi politici in carica, nel caso di non intervenuta tornata elettorale determinerebbe un aumento della spesa per ciascun amministratore, e non già il contenimento della spesa perseguito dalla legge.

Nello stesso senso depone il dato letterale se si considera che l'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 impone ai comuni di effettuare una *"rideterminazione" "degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali"* al fine di assicurare *"l'invarianza della relativa spesa rispetto alla normativa vigente"*.

Infatti, da un lato, il legislatore fa riferimento alla normativa "vigente" e non a quella in concreto attuata dal singolo ente locale.

Dall'altro lato, se bastasse fare riferimento ai costi della politica sostenuti da ciascun ente all'atto dell'entrata in vigore della legge Del Rio, poco senso avrebbe procedere ad una "rideterminazione". Mentre la "rideterminazione" vera e propria può aversi solo ove il comune si trovi a dover ricalcolare i costi che avrebbe sostenuto in applicazione del d.l. n. 138/2011 (che, come visto, imponeva all'epoca soli sei Consiglieri e Sindaco), per poi rapportarsi all'importo totale quale tetto massimo di spesa.

Peraltro, nello stesso senso si pone la nota del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24 aprile 2014, intervenuta sull'argomento. Nello stesso senso sono, altresì, orientate le delibere della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 24/SEZAUT/2014/QMIG; Sezione di controllo Puglia, n. 112/PAR/2014; e Sezione di controllo Lombardia, n. 265/PAR/2014.

In altri termini, il comune è chiamato a ricostruire i costi che avrebbe sostenuto per il numero limitato di sei consiglieri imposto dall'art. 16, comma

17, del d.l. n. 138/2011 e ad utilizzare l'importo così quantificato come tetto di spesa per i nuovi organi.

2. La soluzione così prospettata conduce al secondo quesito sottoposto ad esame, concernente la "*tempistica della rideterminazione della spesa*" e le conseguenze del suo mancato rispetto "*sull'ammontare delle indennità*".

In particolare, tenuto conto del fatto che la legge impone di effettuare detta determinazione "*prima di applicar[-e]*" la nuova disciplina, il comune chiede di definire la natura di detto termine come ordinatorio o perentorio.

Invero, la disposizione, interpretata secondo un principio di ragionevolezza, dispone che la rideterminazione degli oneri della politica sia operata dai comuni interessati all'aumento degli amministratori ai sensi dell'art. 1, comma 135 della legge n. 56/2014, prima di applicarla. Non pare, infatti, possibile fissare gli oneri massimi a carico del comune se non si è previamente definito il tetto entro cui devono essere contenuti secondo i parametri fissati dalla legge.

E tuttavia, nessuna decadenza o sanzione espressa è prevista dalla legge per eventuali tardività nella rideterminazione.

Non si può, pertanto, parlare a tal riguardo di un termine perentorio e ben si può ammettere che il comune proceda all'adempimento anche tardivamente rispetto all'inizio del mandato, purché detto ritardo non superi i tempi di una certa tollerabilità.

Infatti, è il caso di ricordare che la legge è vigente sin dall'inizio del mandato e che, pertanto, la rideterminazione effettuata anche successivamente a tale data non può che avere efficacia *ex tunc*, dal momento dell'esercizio delle

cariche del nuovo Consiglio e della nuova Giunta, con conseguente obbligo di effettuare conguagli nel caso in cui i pagamenti frattanto corrisposti risultino superiori al tetto di spesa come rideterminato.

Si deve, cioè, escludere che gli organi di governo di nuova elezione siano liberi di procrastinare nel tempo la rideterminazione degli oneri loro dovuti ricevendone automaticamente il vantaggio di pagamenti maggiori rispetto al tetto imposto dalla legge.

Ne discende che in caso di mancata rideterminazione o di rideterminazione tardiva senza conguaglio le somme eccedenti non dovute dovranno essere restituite dagli amministratori all'Ente al fine di non incorrere in responsabilità per danno erariale.

3. Venendo poi ai quesiti sulle modalità della rideterminazione, il comune chiede di conoscere quali siano gli oneri da escludere dalla fissazione del parametro di riferimento rispetto al quale fissare l'“invarianza”, tenuto conto che l'art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011 come modificato dall'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 nella formulazione vigente al momento della richiesta di parere non dava indicazioni al riguardo, mentre la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 6508/2014 già citata indicava di escludere dal computo *“gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui all'art. 80 e 86 del TUEL”* stante la loro variabilità, collegata di volta in volta all'attività lavorativa dell'amministratore.

Sul punto è sufficiente richiamare l'intervenuto del legislatore, che, nella sede della conversione del d.l. n. 66/2014, avvenuta con la legge 23 giugno 2014, n. 89, ha inserito anche nella fonte di normativa primaria l'esclusione

delle medesime voci indicate dalla circolare ministeriale.

Si deve, pertanto, concludere che queste siano le voci da escludere.

4. Per la medesima ragione, si deve, altresì, ritenere che non possano essere escluse voci ulteriori rispetto a quelle individuate dal legislatore, quali possono essere le spese di viaggio, cui fa riferimento la richiesta di parere. Infatti, sebbene anche dette spese si caratterizzino per una variabilità dipendente da fattori esterni quali la residenza dell'amministratore fuori dai confini del comune, deve necessariamente osservarsi che, ove il legislatore avesse inteso escluderle, vi avrebbe provveduto in maniera espressa nella medesima sede in cui ha svolto le precisazioni relative alle altre voci sopra elencate.

5. Quanto alle successive questioni particolari, relative alle modalità di conteggio delle spese di viaggio incluse; alle modalità della loro concreta riduzione; alla riduzione degli oneri a carico del comune in termini omnicomprensivi ovvero voce per voce, si osserva quanto segue.

Il dato normativo si esprime in termini generali.

L'obbligo di rideterminazione, infatti, non viene ulteriormente descritto dalla norma, mentre ne viene descritto il fine, individuato appunto nell' "invarianza di spesa", senza ulteriori specificazioni.

Non è dato all'interprete arricchire il dato normativo di connotazioni ulteriori, a pena di superare i confini dell'attività interpretativa e sovrapporsi a quella legislativa.

Se, dunque, come più volte ribadito, la *ratio legis* è quella del contenimento della spesa per oneri connessi all'amministrazione degli enti

locali, il comune dovrà provvedere all'individuazione di un tetto di spesa unitario e mantenersi entro tale tetto esercizio dopo esercizio per l'intero mandato.

Infatti, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento - in questo caso quello dell'annualità del bilancio - pare preferibile che il comune faccia riferimento e si attesti sull'importo di spesa sostenuta nell'esercizio precedente e non su quello dell'intero mandato precedente.

La suddetta unitarietà della spesa dovrà poi prescindere non solo dalla valutazione degli importi erogati al singolo rappresentante eletto, ma anche dagli oneri sostenuti a diverso titolo, che costituiscono voci distinte del totale dovuto agli organi di governo del comune.

Starà poi al comune autodefinire in concreto i criteri da seguire per le erogazioni in corso d'anno al singolo rappresentante, fermo restando il tetto massimo complessivo come rideterminato (cfr. sul punto Corte dei conti, Sezione di controllo Puglia, del. n. 112/2014/PAR, cit.).

6. Chiede, poi, il comune se sia tutt'ora vigente la riduzione delle indennità di funzione dei sindaci e delle indennità e gettoni spettanti ai consiglieri comunali fissata dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La disposizione richiamata prevedeva la rideterminazione delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli organi esecutivi, nonché delle indennità e dei gettoni spettanti ai consiglieri comunali con riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare "*risultante alla data del 30 settembre 2005*".

E' pertanto evidente che, ferma restando la diminuzione del 10 per cento già effettuata in esecuzione della disposizione, le attuali rideterminazioni imposte dalla legge n. 56/2014 dovranno essere effettuate sull'importo globale delle spese sostenute dal comune per gli oneri della politica con riferimento all'esercizio precedente (o a quelli che sarebbero stati nell'esercizio precedente se l'intervento della tornata elettorale avesse consentito di applicare le disposizioni contenute nel d.l. n. 38/2014) che già scontano detta riduzione percentuale come riveniente dalla passata determinazione.

Nello stesso senso si è, peraltro, già espressa la Corte dei conti a Sezioni Riunite, affermando che *"la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006"* e che *"di tale vigenza dovrà altresì tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito"* (Corte dei conti, SS. RR., del. n. 1 del 12 gennaio 2012. Nello stesso senso cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Toscana, del. n. 19 del 26 marzo 2013; Corte dei conti, Sezione di controllo Basilicata, del. n. 92, del 15 luglio 2014, Corte dei conti, Sezione di controllo Piemonte, del. n. 182 del 16 settembre 2014).

7. Chiede, infine, il Comune, se possa essere erogata l'indennità al Vice sindaco e in che misura, anche procedendo ad una corrispondente riduzione di quella del Sindaco.

Il quesito prende le mosse dalla considerazione che l'ordinamento riconosce anche per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la necessità della nomina di un vice-sindaco *"per l'indefettibile esercizio delle funzioni sostitutive di cui all'art. 53 del TUEL"* (Ministero dell'Interno, nota prot. 2379 del 16 febbraio 2012). In tal caso, stante la limitazione intervenuta ad opera dell'art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011, che, nell'originaria formulazione, aboliva la figura dell'assessore e riduceva i consiglieri a sei, in detti comuni il vice-sindaco doveva essere scelto tra i consiglieri eletti.

Tuttavia, l'art. 16, comma 18, del d.l. n. 138/2011, rimasto non variato dalla legge Del Rio e anche dal successivo d.l. n. 66/2014, dispone che *"ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a mille abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 82"* del TUEL (in materia di indennità di funzione, tra gli altri, dei vice-sindaci), né quelle dell'art. 80 del TUEL (in materia di oneri per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti), salvo il primo periodo del comma 1.

Da questo dato normativo il Ministero dell'Interno, in nota del febbraio 2014, ha fatto discendere la non applicabilità di alcuna indennità di funzione ulteriore al consigliere che, nei comuni inferiori a 1000 abitanti, svolga anche le funzioni di vice-sindaco (Ministero dell'Interno, nota prot. 5900/TU/00/82 del 17 febbraio 2014).

Poiché tuttavia, per effetto della modifica dell'art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011 ad opera dell'art. 1, comma 135, della legge n. 56/2014, attualmente tra gli organi di governo dei comuni con popolazione fino a 1.000 (e anzi fino a 3.000) abitanti è stata reinserita anche la giunta, con due

assessori, chiede il Comune se la preclusione sopra vista per la corresponsione di indennità di vice sindaco ai "consiglieri" che esercitano la funzione operi o meno quando chi svolge la funzione sia, invece, un "assessore", come deve avvenire in presenza di Giunta (art. 46, comma 2, del TUEL).

Al riguardo si osserva quanto segue.

La valutazione prospettata dal Ministero con la nota sopra citata, resa in seguito a richiesta di parere di un comune, non è condivisa da questo Collegio.

Infatti, se il testo dell'art. 16, comma 18, del d.l. n. 138/2011 dovesse essere inteso come una preclusione di accesso a qualunque indennità o gettone per i vice sindaci eletti tra i consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, alla stessa stregua si dovrebbe concludere per la non debenza di qualunque indennità o gettone per ciascuno dei consiglieri in detti comuni.

Tanto si evince dal dato testuale della disposizione che esclude l'applicabilità degli artt. 80 (salvo il primo cpv.) e 82 per tutti i consiglieri nei comuni suddetti, senza alcuna specificazione per quelli che svolgono la funzione di vice sindaco.

Così opinando si verificherebbero in concreto ipotesi non coerenti con l'intento di contenimento di spesa perseguito dalla legge n. 56/2014 interpretato in termini di ragionevolezza.

Infatti, nei comuni più piccoli, non essendo più dovuto alcunché ai consiglieri né a titolo di indennità né a titolo di gettone di presenza, gli assessori di nuova elezione, in numero di due, e il sindaco, si troverebbero a ripartirsi in tre sole persone il budget di spesa che sarebbe spettato nel quadro normativo previgente alla legge Del Rio (come visto al punto 1 del presente

parere si tratterebbe dei costi sostenuti dal comune per 6 consiglieri e il sindaco).

Ne conseguirebbe l'irragionevole aumento dei proventi riconosciuti a Sindaco e componenti della Giunta a discapito del nessun riconoscimento ai Consiglieri.

Peraltro, l'art. 16, comma 18, in esame fa rinvio applicativo "*a decorrere dalla data di cui al comma 9*", per tale dovendosi intendere, in assenza di ulteriore specificazione, il comma 9 del medesimo articolo 16 del d.l. n. 138/2011.

Orbene, il comma 9 suddetto risulta attualmente abrogato dall'art. 1, comma 104, della stessa legge Del Rio più volte esaminata in questa sede.

Non solo, ma anche nella sua formulazione previgente, il comma citato non conteneva alcun riferimento temporale utile a definire il *dies a quo* della cessazione dell'applicabilità della disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza ai consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, riferendosi alla materia dell'unione dei comuni, del tutto inconferente rispetto al tema.

Si deve quindi concludere che il disposto di cui all'art. 16, comma 18, del d.l. n. 138/2011 non trovi oggi alcuna applicazione, poiché questa risulta subordinata dallo stesso legislatore del 2011 alla decorrenza di un termine non indicato nella disposizione cui è fatto rinvio e, comunque, ad oggi venuto completamente meno con l'abrogazione della medesima disposizione.

Rimane, pertanto, fermo sia per i consiglieri dei comuni con abitanti inferiori al numero di 1.000, sia per i vice sindaci dei medesimi comuni, il

regime delle indennità preesistente al d.l. n. 138/2011, da attuarsi nel rispetto del principio dell'“invarianza” introdotto dalla legge n. 56/2014.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nell'adunanza del 15 dicembre 2014.

Il Magistrato Relatore

f.to Elena Papa

Il Presidente

f.to Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositata in Segreteria il 17 dicembre 2014

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to dott.ssa Chiara Samarelli